



Delibera n. **308/2017** del Consiglio di Amministrazione del **22/12/2017**

OGGETTO: Convenzione per la realizzazione di due corsi avanzati di Excel e Word per il personale della Galleria Nazionale delle Marche

N. O.d.g.: 3.6 Rep. n. 308/2017 UOR: Servizio Sistema Informatico D'Ateneo

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto Stocchi	X			
Giovanni Battista Berloni	X			
Francesca Capodagli				X
Mauro Papalini	X			
Angela Giallongo	X			
Stefano Papa	X			
Luciano Stefanini	X			
Luciana Vallorani	X			
Michele Buffalini	X			
Gianmario Xhemal Doka	X			
Enzo Laveglia				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa De Carli, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina Maiorano		X	
Dott. Vincenzo Galasso	X		

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale n.89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013;
- vista la legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, in particolare l'articolo 11 in materia di trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
- vista la richiesta della Galleria Nazionale delle Marche per la progettazione di 2 corsi avanzati di Excel e Word della durata di 30 ore ciascuno per cinque ore a settimana per 12 settimane per il personale della Galleria Nazionale delle Marche;
- vista la "Convenzione per la realizzazione di due corsi avanzati di Excel e Word per il personale della Galleria Nazionale delle Marche";
- sentito il Direttore Generale;

D E L I B E R A



di autorizzare il Rettore alla stipula della “Convenzione per la realizzazione di due corsi avanzati di Excel e Word per il personale della Galleria Nazionale delle Marche” tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Galleria Nazionale delle Marche per la progettazione di 2 corsi avanzati di Excel e Word della durata di 30 ore ciascuno per cinque ore a settimana per 12 settimane per il personale della Galleria Nazionale delle Marche

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.



Allegato

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CORSI AVANZATI DI EXCEL E WORD PER IL PERSONALE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE

TRA

l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi n.2 - 61029 - Urbino (PU), rappresentato dal Rettore Prof. Vilberto Stocchi, nato ad Apecchio il 15 aprile 1954, in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo del presente atto denominata "Università"

e

la Galleria Nazionale delle Marche P.IVA 02331250411 con sede legale in Urbino, Piazza Rinascimento 13, 61029 Urbino (PU), rappresentata dal Sig. Peter Aufreiter nato a Linz il 19 dicembre 1974, in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo del presente atto denominata "Galleria"

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha competenze e esperienza per gli insegnamenti nell'ambito informatico;
- la Galleria Nazionale delle Marche riconosce all'Università le competenze e l'esperienza nell'ambito informatico necessarie per svolgere le attività di formazione nell'ambito del progetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO

La Galleria Nazionale delle Marche affida all'Università, sotto il coordinamento scientifico dell'Ing. Mauro Raimondi (Direttore del Servizio Sistema Informatico d'Ateneo), che accetta, l'esecuzione delle prestazioni qui di seguito sinteticamente descritte:



- Progettazione di 2 corsi avanzati di Excel e Word della durata di 30 ore ciascuno per cinque ore a settimana per 12 settimane per il personale della Galleria Nazionale delle Marche, utilizzando e producendo il materiale più idoneo;
- Coordinamento scientifico e supervisione generale per l'intera durata dei corsi;
- Predisposizione di una prova di verifica dell'insegnamento impartito a conclusione del corso;
- Disponibilità della propria sede per le lezioni;

ART. 3 – DURATA

L'attività di formazione, di cui alla presente convenzione, compatibilmente con l'attività istituzionale dell'Ateneo, avrà la durata di 12 settimane da svolgersi nell'anno 2018.

ART.4 – RESPONSABILITA'

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo designa quale Responsabile referente per l'esecuzione delle attività l'Ing. Mauro Raimondi (Direttore del Servizio Sistema Informatico d'Ateneo).

La Galleria designa quale proprio Responsabile referente per l'esecuzione delle attività

L'eventuale sostituzione dei Responsabili dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra Parte.

ART. 5 – PROPRIETA' DEI RISULTATI

I risultati delle prestazioni, le conoscenze e le relative applicazioni connesse saranno di proprietà della Galleria.

L'Università si impegna a garantire alla Galleria la completa riservatezza su tutte le informazioni ricevute per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, a non divulgarle a terzi e a utilizzarle solo per il raggiungimento degli obiettivi di progetto di formazione. Ogni comunicazione a terzi da parte dell'Università avente come oggetto la convenzione e i risultati della stessa dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Galleria.

ART. 6 - CONFIDENZIALITA'

Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute



(di seguito "Informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni;
- restituire le informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.

L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione dell'altra Parte.

Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto.

Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

ART. 7 - EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Le parti convengono che, per la realizzazione delle attività previste dall'art. 2, la Galleria erogherà all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo un corrispettivo di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) per ciascuno dei 2 corsi, per un totale di € 7.200,00 (settemiladuecento/00), IVA esente ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 537 del 24 dicembre 1993, ex art. 10 c. 1 n. 20 DPR 633/72.

La liquidazione verrà effettuata, a fronte di regolare fattura emessa dalla Università secondo



le seguenti cadenze e modalità:

- € 7.200,00 in soluzione unica al termine della convenzione, ovvero a conclusione dei corsi.

ART. 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136

I pagamenti in dipendenza del presente contratto a saldo, sono effettuati esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario dedicato al presente contratto:

- UbiBanca S.p.A. – Servizio tesoreria
- Codice IBAN: IT74O 03111 68701 0000 0001 3137 specificando le motivazioni;
- Dati identificativi del soggetto delegato per l'Università ad operare sul conto corrente dedicato:
- Nome Cognome: Antonio Micheli - data di nascita: 01.09.1963 – luogo di nascita: Urbino -
- residenza: Urbino, Via Vespasiano da Bisticci n. 10 – C.F. MCH NTN 63B01 L500T- qualifica Dirigente delle Finanze.
- Situazione contributiva Università:
- INPS sede di Pesaro matricola 5905404034;
- INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.

ART. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente

convenzione, sarà chiamato a frequentare il Centro linguistico d'Ateneo, sede di esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione stessa, uniformandosi al riguardo ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella struttura ospitante.

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale della Galleria, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti la formazione. La Galleria esonera comunque e tiene indenne l'Università da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

ART. 10 - SICUREZZA

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo Unico 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezio-



ne individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

ART. 11 - RISOLUZIONE

Le parti potranno risolvere il presente contratto prima della scadenza prevista solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse.

La risoluzione anticipata non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione. Fermo restando la esigibilità di quanto dovuto al momento della risoluzione.

ART. 12 - RECESSO

Le parti contraenti potranno recedere dalla presente convenzione per giusta causa.

ART. 13 - PROROGA

Qualora per sopravvenute e motivate esigenze, l'Università ravvisasse l'esigenza di una proroga ai termini della scadenza, la Galleria si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine, a condizione che la richiesta venga formulata almeno entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza. Tale proroga non potrà superare il giorno 31.12.2018.

ART. 14 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto è redatto in un'unica copia digitale e sottoscritta elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e suc. mod. e int.)

Le spese di bollo sono a carico, in parti eguali, di entrambe le parti.

ART.16 - CONTROVERSIE



Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di controversie, il foro competente sarà quello di Urbino.

ART.17 - PRIVACY

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Letto approvato e sottoscritto

Urbino,

PER LA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE:

Il _____ Rappresentante legale

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO:

Il _____ Rappresentante legale
